



**POLIZZA FIDEIUSSORIA PER CAUZIONE
A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI**

(ai sensi della Legge 10.6.1982, n. 348 -G.U. del 14.6.1982, n. 161)

Garanzia fideiussoria n. **2025015902225** Codice di controllo **2P62** Agenzia: **2025 (Rosella Salvucci)**
Codice Ramo/Rischio: **15/100**

CONTRAENTE

FRANCO RIPARI SRL

Indirizzo: **VIA SAN DOMENICO N. 63 - 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC)**

Codice Fiscale/P.Iva: **01931500431 - 01931500431** - PEC: **francoriparisrl@pec.riparifranco.it**

ENTE GARANTITO (BENEFICIARIO)

Provincia di Macerata

Indirizzo: **Corso della Repubblica n. 28 - 62100 MACERATA (MC)**

Codice Fiscale/P.Iva: **80001250432** - PEC: **provincia.macerata@legalmail.it**

Durata del contratto	Effetto dal	Scadenza	Proroghe	Decorrenza proroghe
9 anni 7 mesi 25 giorni	22/10/2019	16/06/2029	Nessuna	(Come da Art. 1 C.G.A.)

Oggetto dell'assicurazione

La Società Assicuratrice Milanese S.p.A., domiciliata in San Cesario sul Panaro (MO), c.a.p.: 41018, alla Via Libertà 53, in seguito denominata Società, alle condizioni di legge ed a quelle generali e particolari previste dalla presente polizza e dagli eventuali allegati e/o appendici, garantisce all'Ente Garantito (Beneficiario), fino alla concorrenza dell'importo garantito, il risarcimento dei danni che gli derivassero dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti dal Contraente nei confronti del Beneficiario in relazione a quanto riportato nella "Garanzia Prestata", riportata e descritta nella pagina successiva.

Importo Garantito: **€ 15.000,00** (Euro: quindicimila/00)
Tasso lordo annuo **0 %**

PREMIO	Netto	Accessori	Diritti	Imponibile	Imposte	Totale
ALLA FIRMA	€ 800,00	€ 88,89	€ 0,00	€ 888,89	€ 111,11	€ 1.000,00
PROROGHE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Vedi art.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il Contraente



Il Garante

ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.
(Un Procuratore)
Amendola Paolo

Emessa in 3 esemplari ad un solo effetto il **07/11/2019** in **San Cesario Sul Panaro (Mo)**

ISTRUZIONI PER LA VERIFICA DELLA FIRMA DIGITALE

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel D.P.C.M. del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da CNIPA (www.cnipa.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. (<http://www.assicuratricemilane.it/>), selezionando "Verifica Firma Digitale" e digitando poi il numero di polizza e il "Codice di controllo" riportati su questo documento.

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE - Pagina 1 di 7




2025015902225



POLIZZA FIDEIUSSORIA NUMERO **2025015902225**
Per cauzione a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici
(ai sensi della Legge 10.6.1982, n. 348 -G.U. del 14.6.1982, n. 161)

Garanzia prestata.

POLIZZA FIDEIUSSORIA A GARANZIA ESERCIZIO ATTIVIT  RELATIVA AD IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN VIA SAN DOMENICO N.63 NEL COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE (MC)/ AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) N. 219 - 10° SETTORE DEL 16.06.2015 E S.M.I. - LE CONDIZIONI CHE REGOLANO I RAPPORTI FRA IL GARANTE ED IL BENEFICIARIO SI INTENDONO SOSTITUITE INTEGRALMENTE DAL TESTO ALLEGATO.***



ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE - Pagina 2 di 7



2025015902225



POLIZZA FIDEIUSSORIA NUMERO 2025015902225
Per cauzione a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici
(ai sensi della Legge 10.6.1982, n. 348 -G.U. del 14.6.1982, n. 161)

Definizioni:

Società:	Ditta obbligata (Contraente):	Ente garantito (Beneficiario):
Assicuratrice Milanese S.p.A.	L'impresa nel cui interesse la Società si costituisce fideiussore	Il beneficiario della garanzia

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

RAPPORTI CON L'ENTE GARANTITO

Premesso che a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal Contraente nei confronti dell'Ente garantito e specificati nel frontespizio di polizza e negli eventuali Allegati e/ Appendici è richiesta la costituzione di una fideiussione assicurativa, la sottoscritta Società, con la presente, si costituisce fideiussore solidale con il Contraente, fino alla concorrenza dell'importo garantito precisato nel frontespizio, per le somme che potranno essere dovute dal Contraente stesso per il mancato adempimento delle obbligazioni per cui la presente garanzia fideiussoria viene prestata.

La Garanzia avrà efficacia fino a svincolo da parte dell'Ente garantito.

L'eventuale mancato pagamento dei premi non potrà essere, in nessun caso, opposto all'Ente garantito.

La Società verserà, a semplice richiesta scritta dell'Ente garantito ed entro il termine dal medesimo indicato, l'indennizzo dovuto in conseguenza dell'inadempienza del Contraente, nei limiti della somma garantita.

La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'obbligato/debitore principale ai sensi dell'articolo 1944 C.C. e rinuncia espressamente ad avvalersi del termine previsto dal primo comma dell'articolo 1957 C.C.

Le spese, le imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia prestata non saranno posti a carico dell'Ente garantito.

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale o a mezzo posta elettronica certificata, così come risultanti dal frontespizio della presente polizza.

RAPPORTI CON IL CONTRAENTE

Articolo 1 - Durata - Calcolo del premio - Supplementi di premio

Il Contraente, all'atto della stipulazione della polizza, ha indicato la durata presunta del periodo di tempo occorrente per ottenere la prova della liberazione della garanzia, ai sensi del successivo articolo 2; in base a tale dichiarazione è stato liquidato il premio iniziale.

In caso di minor durata il premio pagato resterà acquisito alla Società.

In caso di maggior durata e, comunque fino a quando il Contraente non avrà comprovato la liberazione della garanzia nei modi indicati nel successivo articolo 2, lo stesso è tenuto al pagamento dei supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicata nella tabella denominata "Eventuali proroghe" presente nel frontespizio di polizza.

Articolo 2 - Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio

Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio, deve consegnare alla Società:

- l'originale della polizza restituitogli dall'Ente garantito con annotazione di svincolo;
 - oppure una dichiarazione dell'Ente garantito che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata;
- fermo restando che, ai fini dell'articolo 1 sopra citato, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

Articolo 3 - Deposito cautelativo

Il Contraente è tenuto a costituire in pegno presso la Società, a semplice richiesta di quest'ultima, un deposito in contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo garantito con la presente polizza nei casi di:

- a) protesto a carico del Contraente o altra manifestazione di sua insolvenza;
- b) liquidazione, trasformazione o cessione della Ditta Contraente;
- c) inadempienze del Contraente in ordine al rimborso delle somme pagate dalla Società o da qualsiasi altro fideiussore in dipendenza di garanzie analoghe a quelle prestate con la presente polizza o di polizze fideiussorie o fideiussioni in genere.

Articolo 4 - Rivalsa - Surrogazione

Il Contraente si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta di quest'ultima, tutte le somme che questa sia chiamata a versare in forza della presente polizza per capitali, interessi o spese, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'articolo 1952 C.C.

La Società è surrogata, nel limite delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta obbligata, i suoi successori, coobbligati ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Articolo 5 - Rivalsa delle spese di recupero

Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Articolo 6 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato alla Società.

Articolo 7 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE - Pagina 3 di 7



2025015902225



Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione Generale o a mezzo posta elettronica certificata, così come risultanti dal prospetto della polizza stessa. Per quanto attiene ai rapporti fra la Società ed il Contraente, il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Direzione Generale della Società ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Il Contraente

 **Franco Ripari srl**
RACCOLTA OLI USATI

Il Garante
ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.
(Un Procuratore)
Amendola Paolo

SOTTOSCRIZIONI ESPRESSE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Contraente dichiara di avere letto, compreso ed approvato tutte le condizioni che regolano i rapporti tra Contraente e Garante in forza della presente polizza fideiussoria e di approvare specificamente le seguenti clausole:

- Articolo 1 - Durata - Calcolo del premio - Supplementi di premio
- Articolo 2 - Liberazione dall'obbligo di pagamento dei supplementi di premio
- Articolo 3 - Deposito cautelativo
- Articolo 4 - Rivalsa - Surrogazione
- Articolo 5 - Rivalsa delle spese di recupero
- Articolo 6 - Imposte

IL CONTRAENTE:

 **Franco Ripari srl**
RACCOLTA OLI USATI

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Il Contraente dichiara, se previsto, di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, le condizioni di assicurazione quale Informativa precontrattuale ai sensi e agli effetti dell'art. 27 comma 4 del Regolamento IVASS n. 41 del 02/08/2018, di averne preso visione e di accettarne i contenuti.


IL CONTRAENTE:

 **Franco Ripari srl**
RACCOLTA OLI USATI

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Il Contraente dichiara di autorizzare ad adempiere agli obblighi di comunicazione e di consegna previsti, ai sensi e agli effetti dell'art.120-quater del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209 del 7/09/2005) mediante: supporto cartaceo posta elettronica

IL CONTRAENTE:

 **Franco Ripari srl**
RACCOLTA OLI USATI

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali esprimo specifico consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità e nelle modalità descritte nell'informativa all'interessato (MOD. CONSENSO PRIVACY CL. GDPR 18), ricevuta prima della stipula del presente contratto assicurativo, consapevole che i dati potranno o dovranno essere anche trasferiti ai soggetti appartenenti alla catena assicurativa come descritta nella citata informativa, fermi restando gli eventuali obblighi in base alla normativa vigente.

Sono consapevole che senza il presente consenso Assicuratrice Milanese S.p.A. non potrà fornirmi i servizi e/o prodotti assicurativi oggetto del presente contratto.

Prendo atto dei diritti esercitabili descritti nella citata informativa.

IL CONTRAENTE:

 **Franco Ripari srl**
RACCOLTA OLI USATI

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI APPARTENENTI A CATEGORIE PARTICOLARI

Manifesto inoltre specifico consenso al trattamento degli eventuali dati personali appartenenti a categorie particolari così come definiti nell'informativa all'interessato (MOD. CONSENSO PRIVACY CL. GDPR 18).

IL CONTRAENTE:

 **Franco Ripari srl**
RACCOLTA OLI USATI

San Cesario Sul Panaro (Mo), 07/11/2019

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO

Si dichiara che il premio di € 1.000,00 e' stato incassato a favore di Assicuratrice Milanese S.p.A.

Data: 7 / 11 / 2019 L'esattore: 

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE - Pagina 4 di 7



202501590225



Garanzia fideiussoria n. 2025015902225	Codice di controllo 2P62	Agenzia: 2025 (Rosella Salvucci) Codice Ramo/Rischio: 15/100
Contraente (Obbligato Principale) FRANCO RIPARI SRL		Codice Fiscale/P.Iva 01931500431 - 01931500431
Sede CIVITANOVA MARCHE	Indirizzo VIA SAN DOMENICO N. 63	Cap 62012 Prov. MC

APPENDICE

FIDEISSIONE PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI RIFIUTI

Premesso:

1) che la ditta **FRANCO RIPARI SRL** con sede legale in **CIVITANOVA MARCHE (MC)** località/via **SAN DOMENICO n. 63**

sede operativa in **CIVITANOVA MARCHE (MC)**

località/via **SAN DOMENICO n. 63**

C.F. **01931500431** (in seguito denominata *Impresa*) intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, autorizzata/iscritta, ai sensi degli artt. 208 e 216 del D.Lgs. 152/2006, con Determinazione Dirigenziale n. 219 - 10° settore del 16.06.2015 e s.m.i. rilasciata dalla Provincia di Macerata ;

2) che la Regione Marche, con deliberazioni di Giunta n. 515 del 16/04/2012 e 583 del 02/05/2012, ha stabilito le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie per le autorizzazioni in materia di operazioni di recupero e smaltimento rifiuti (escluse le discariche) prevedendo anche l'assoggettamento alla presentazione di dette garanzie a carico dei Soggetti che effettuano le operazioni di recupero di cui all'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006;

3) che la Provincia di Macerata con deliberazione di Giunta ha preso atto delle suddette deliberazioni regionale approvando anche uno schema per la presentazione delle suddette garanzie;

4) che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fideiussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, in conseguenza dell'attività svolta: i costi e i risarcimenti di cui all'art. 1

Ciò premesso, la sottoscritta (soggetti di cui all'art. 3 dell'all. A) D.G.R. 515 del 16/04/2012 e s.m.) ASSICURATRICE MILANESE SPA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI con sede legale in SAN CESARIO SUL PANARO (MO) - 41018 Via CORSO LIBERTA' n. 53 C.F.: 08589510158, iscritta nel Registro delle Imprese di MODENA al n. 08589510158, autorizzata ad esercitare le assicurazioni del ramo cauzioni con il seguente provvedimento n. 101165 del 09/04/2018 ed in regola con il disposto della Legge 10/06/1982 n. 348 (in seguito denominata Società), alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore della ditta

FRANCO RIPARI SRL e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge - la quale accetta per se e per i suoi propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore della Provincia di Macerata, C.so della Repubblica n. 28 - Macerata fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro 90000,00 (Euro novantamila/00)

secondo quanto previsto per l'attività svolta, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 219 - 10° settore del 16.06.2015 e s.m.i. rilasciata dalla Provincia di Macerata

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA LA SOCIETA' E LA PROVINCIA DI MACERATA

Art. 1 (Delimitazione della garanzia) -

La Società garantisce alla Provincia di Macerata, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere alla Provincia stessa per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse all'esercizio dell'impianto di gestione dei rifiuti. La garanzia è prestata a copertura:

- a) dei costi di gestione dei rifiuti in giacenza presso l'impianto;
- b) delle operazioni di gestione dei rifiuti e di bonifica che si dovessero rendere necessarie durante l'esercizio dell'attività autorizzata;
- c) dei costi necessari per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto, ripristino del sito e bonifica dell'area e delle installazioni;
- d) dei risarcimenti dovuti per danni provocati all'ambiente;
- e) dei costi sostenuti dal Comune e/o dall'Ente territorialmente competente, in sostituzione del soggetto titolare dell'autorizzazione o iscrizione (per le "procedure semplificate"), che è inadempiente relativamente all'osservanza di prescrizioni autorizzatorie e/o agli altri obblighi di corretta gestione e che non provvede agli interventi di messa in sicurezza e bonifica.

Art. 2 (Durata della garanzia) - La presente garanzia è prestata per un periodo pari alla durata del provvedimento di autorizzazione di cui alle premesse, maggiorato di un ulteriore periodo di due anni, (Per i soli impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti la durata della garanzia deve essere pari a quella dell'autorizzazione o iscrizione, maggiorata di quattro mesi dalla conclusione della campagna).

Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di proroga dell'autorizzazione.

Decoro il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della società anche qualora il presente contratto non venga restituito alla società stessa.

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE - Pagina 5 di 7



2025015902225



Art. 3 (Svincolo) La garanzia finanziaria può essere svincolata anticipatamente rispetto al termine temporale previsto dall'art. 3 a seguito di documentata istanza da parte del titolare dell'autorizzazione o dell'attività iscritta ed eventuale successiva verifica, con esito positivo, da parte dell'Autorità competente, dell'avvenuta eliminazione dei rifiuti dal sito, nonché dell'avvenuto ripristino e sistemazione dell'area.

Art. 4 (Pagamento del premio) - Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la società e l'impresa non potranno essere opposti alla Provincia.

Art. 5 (Escussione delle garanzie finanziarie) Le garanzie finanziarie possono essere escusse dall'Ente garantito (beneficiario) qualora, durante tutto l'arco temporale di durata della polizza, in presenza di comportamento commissivo od omissivo rispetto agli obblighi derivanti o attribuiti al soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti o organi pubblici anche di controllo, ivi compresa l'ingiustificata sospensione dell'attività, sia necessario provvedere, anche disgiuntamente e a più riprese, alla gestione dei rifiuti, al ripristino ambientale dello stato di fatto "ante operam" e all'eventuale sistemazione dell'area. Il pagamento dell'importo garantito deve essere eseguito dal fideiussore entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento amministrativo che dispone, motivandola, l'escussione delle garanzie e la misura delle stesse, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944, comma secondo, del codice civile, l'Agenzia di credito/Assicurazione (fideiussore) non potrà valersi del beneficio della preventiva escussione della ditta autorizzata (debitore principale). In ogni caso non potranno essere opposte al beneficiario della garanzia eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e l'impresa.

Art. 6 (Surrogazione) - La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, alla Provincia in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Provincia faciliterà le azioni di recupero fornendo alla società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 7 (Forma delle comunicazioni alla società) - Tutte le comunicazioni e notifiche alla società dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua Direzione generale, risultante dalla premessa.

Art. 8 (Rivalutazione della polizza) - L'importo della fidejussione verrà rivalutato ogni tre anni in base all'indice ISTAT dei prezzi per le famiglie degli operai e impiegati e il garante dovrà fornire all'ente garantito apposita

dichiarazione di adeguamento.

Art. 9 (Foro competente) - In caso di controversia tra la Società e la Provincia, il foro competente è quello di Macerata.

Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in il

IL CONTRAENTE LA SOCIETA'

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di accettare specificatamente le disposizioni di cui agli artt. 5 Escussione delle garanzie finanziarie) e 9 (Foro competente)

IL CONTRAENTE

Il Contraente



Il Garante
ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.
(Un Procuratore)
Amendola Paolo

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE - Pagina 6 di 7



2025015902225



Garanzia fideiussoria n. 2025015902225	Codice di controllo 2P62	Agenzia: 2025 (Rosella Salvucci) Codice Ramo/Rischio: 15/100
Contraente (Obbligato Principale) FRANCO RIPARI SRL		Codice Fiscale/P.Iva 01931500431 - 01931500431
Sede CIVITANOVA MARCHE	Indirizzo VIA SAN DOMENICO N. 63	Cap 62012 Prov. MC

PRECISAZIONI

Vedere testo di garanzia

Il Contraente

 **Franco Ripari srl**
RACCOLTA OLI USATI
SOCIETA' ITALIANA PER IL CONTROLLO E LA GESTIONE DEI RIFIUTI LIQUIDI

Il Garante

ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.
(Un Procuratore)
Amendola Paolo

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE - Pagina 7 di 7



2025015902225

